

STATUTO

1. COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica e culturale denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OMF MILANO". L'associazione ha sede a Milano in piazzale Madonna di Fatima n. 1.

2. SCOPO - OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha fini di lucro ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36/2021 e la sua attività è estranea ad ogni influenza politica o di razza. L'associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia Madonna di Fatima. L'attività sportiva dovrà svolgersi coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Essa ha come finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, anche mediante l'organizzazione di corsi, gare e tornei, il tutto con riferimento a tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, dal CIP e dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport. In particolare, ma in via non esaustiva, l'associazione svolgerà attività sportiva dilettantistica nell'ambito delle seguenti discipline:

- tutte le discipline del calcio;
- tutte le discipline della pallacanestro;
- tutte le discipline della pallavolo;
- tutte le discipline della ginnastica.

L'Associazione potrà promuovere corsi di addestramento e formazione alla pratica sportiva; promuovere, organizzare e partecipare a gare sportive; effettuare affiliazioni ad enti di promozione sportiva nonché a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere; realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico sportivo.

Ai fini di quanto sopra rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi e ricreativi, anche polivalenti, palestre. La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività

didattiche per l'avvio, l'introduzione, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.

La promozione e lo sviluppo dello sport potranno avvenire attraverso: conferenze, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni, viaggi, gruppi di studio.

L'Associazione potrà anche esercitare attività diverse, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali nei limiti di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2021 ed ai soli fini di autofinanziamento, che in via esemplificativa ma non esaustiva di seguito si elencano:

- l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative o culturali;
- l'attività di rivendita di materiale annesso ed accessorio alle attività sopra indicate;
- l'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti le attività sopra indicate.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie, editoriali correlate agli scopi sociali, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

L'attività dell'associazione si svolge incondizionatamente nell'osservanza dell'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'attività dell'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

3. DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

4. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello previsionale per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

5. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- le quote associative annue;
- i contributi specifici per corsi e prestazioni in genere versati dagli associati e/o tesserati;
- eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni o donazioni effettuate da privati ed enti;
- ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36/2021 è fatto assoluto divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a versare nelle casse del sodalizio la quota di iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci "ad honorem" le persone fisiche che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'associazione o che si siano distinte

per particolari meriti in campo sportivo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, e in particolare con il versamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'associazione senza limiti temporali e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci. L'attività dell'associazione può anche essere rivolta a coloro che, non essendo soci, si sono tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva cui l'associazione stessa è affiliata.

L'accettazione di nuovi soci è di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata anche verbalmente agli aspiranti soci i quali, fino a tale momento, non potranno frequentare la sede sociale né svolgere le attività del sodalizio. Decorsi 3 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'ammissione del socio anche tramite "silenzio-assenso"; nel caso di rifiuto ne viene data comunicazione al richiedente senza l'obbligo di motivazione del provvedimento.

E' data facoltà al consiglio direttivo di delegare l'ammissione degli aspiranti soci ad uno o più dei suoi membri.

Per l'iscrizione all'associazione è necessario che la domanda del socio minorenni sia controfirmata da chi esercita la patria potestà. Il socio minorenni esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la patria potestà.

La qualifica di associato, i conseguenti diritti, la quota ed i contributi associativi sono strettamente personali e non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati receduti od esentati non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

7. DOVERI DEI SOCI

I soci si obbligano a versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'associazione.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano contegno riprovevole, sia in questioni associative che esterne, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) esclusione temporanea dall'attività e dalle cariche sociali;
- d) radiazione.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano), per decesso, per morosità o radiazione, per mancato versamento della quota associativa; nelle suddette ipotesi l'associato decade automaticamente anche dalle cariche eventualmente conferitegli. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo decorsi 60 (sessanta) giorni dal sollecito infruttuoso effettuato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). La radiazione verrà sancita dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Presidente dell'Associazione.

Le dimissioni volontarie non esonerano il socio dagli impegni assunti per l'esercizio in corso.

10. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

11. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'associazione. Le assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio Direttivo mediante avviso affisso almeno dieci giorni prima dell'adunanza nei locali della sede e nei locali dove viene stabilmente

svolta l'attività istituzionale. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora ed ordine del giorno inerenti l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea dei Soci, inoltre, si riunisce ogni 4 anni, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervento all'assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci in regola con i doveri statutari. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci. Un socio può rappresentare al massimo un altro socio per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

12. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente statuto.

13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I compiti dell'assemblea sono:

- a) nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
 - b) approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
 - c) procedere all'elezione del Consiglio Direttivo qualora siano scaduti i termini del mandato;
 - d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;
 - e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione;
- I) discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 15 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria ogni quattro anni. Esso conferisce al suo interno le seguenti cariche:

Presidente

Vice-Presidente

Consigliere

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone competenti sugli argomenti da discutere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o

Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

15. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea dei soci. Esso:

- a) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- b) nomina i soci ad honorem;
- c) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- d) determina i provvedimenti disciplinari;
- e) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- g) organizza le manifestazioni inerenti all'attività dell'Associazione;
- h) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione;

Il Consiglio può redigere il regolamento organico per il buon funzionamento dell'associazione che entra in vigore nel giorno in cui viene ratificato dall'assemblea degli associati. L'osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti gli associati e/o tesserati.

16. IL PRESIDENTE

Il Presidente del sodalizio è nominato dal Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano (per anzianità di presenza all'interno dell'associazione). Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

17. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio coopterà i sostituti, che dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Qualora i membri cooptati superino la maggioranza del Consiglio lo stesso decadrà e saranno indette nuove elezioni. I nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

18. MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di 3/4 dei presenti.

19. SCIoglIMENTO

La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio direttivo o da un numero di associati pari ad almeno un terzo del totale. L'Assemblea convocata allo scopo delibera con voto favorevole di 3/4 dei presenti. In caso venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Anche la carica di liquidatore è gratuita. Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20. NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello statuto, si rendono comunque applicabili le normative previste dall'art. 148 comma 8 del D.p.r. n. 917 del 22/12/1986, dall'art. 4 comma 7 del D.p.r. n. 633 del 26/10/1972, dal D.Lgs. 36/2021, dal D.Lgs. 37/2021 e dal D.Lgs. 39/2021 e successive modifiche.